REGOLAMENTO (CE) N. 989/2001 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2001
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.

(2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari.

(3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [2]. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

[2] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni nn.:** 87/00 (A1); 88/00 (A2)
2. **Beneficiario** ([2])**:** EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Niger
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco (zucchero «A» o «B»)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 36
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 18 tonnellate; A2: 18 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ([3]) ([5])**:** GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [C.1]
9. **Condizionamento** ([7])**:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1.b, 2.b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ([6])**:** GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V.A.3]
    — Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
    — Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
    b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
    A1: Magasin SOS Sahel International
    Quartier Karage, Commune 3, Niamey
    A2: Concession SOS Sahel International
    Zone Industriel Nord, Route de Tanout, Zinder
    — porto o magazzino di transito: —
    — via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
    — 1° termine: 12.8.2001
    — 2° termine: 26.8.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
    — 1° termine: 25.6-8.7.2001
    — 2° termine: 9-22.7.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
    — 1° termine: 5.6.2001
    — 2° termine: 19.6.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ([1])**:** Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ([4])**:** restituzione applicabile il 16.5.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 28)

Note:

([1]) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].

([2]) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

([3]) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

([4]) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].

([5]) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato sanitario.

([6]) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

([7]) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.